

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata all'affidamento della concessione del servizio di vendita di generi o prodotti di Sopravvitto detenuti, da eseguirsi negli Istituti penitenziari per adulti situati nell'ambito delle Regioni Lazio, Abruzzo e Molise. Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni più eventuali 4 (quattro) mesi di proroga tecnica. Totale Lotti funzionali: n. 6 (sei). Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 95 e 173, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CPV 75231230-5 (Servizi carcerari).

Il valore stimato medio annuo della concessione è pari a Euro 10.225.235,39 (Euro diecimilioniduecentoventicinquemiladuecentotrentanove/39) al netto dell'I.V.A. che, moltiplicato per la durata della concessione fissata in 64 mesi (5 anni + eventuale proroga tecnica di max 4 mesi), porta ad un valore complessivo pari a Euro 54.534.600,00 (Euro cinquantaquattromilionicinquecentotrentaquattromilaseicento/00), IVA esclusa. La modalità di stima del valore della concessione ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 è meglio specificata nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come meglio precisato al successivo paragrafo 8.

Durata del periodo contrattuale: 5 (cinque) anni (decorrenza indicativa 16/11/2022, termine 15/11/2027) + eventuale proroga tecnica di max 4 (quattro) mesi (art. 106, comma 11 del Codice) e, comunque, per il tempo strettamente necessario a consentire l'affidamento ad un nuovo fornitore.

Data scadenza presentazione offerta: **8 SETTEMBRE 2022 ORE 17:00**

Data apertura documentazione amministrativa: **9 SETTEMBRE 2022 ORE 09:30**

LOTTO 1 – CIG 933522033F

LOTTO 2 – CIG 9335237147

LOTTO 3 – CIG 9335243639

LOTTO 4 – CIG 933525936E

LOTTO 5 – CIG 9335271D52

LOTTO 6 – CIG 933528373B

1. PREMESSA E SISTEMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICO

1.1. Premessa

Il presente disciplinare, unitamente al capitolato prestazionale e relative appendici e allegati, allo schema di contratto nonché ai documenti di cui al successivo par. 2.1 – tutti allegati al bando di gara di cui fanno parte integrante e sostanziale – costituisce lex specialis di gara e contiene norme integrative del bando stesso riguardanti: le modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative al procedimento in questione.

L'affidamento in oggetto è disposto in ottemperanza alla determina a contrarre n. 81 del 24/06/2022, pubblicata sul sito di questa Amministrazione al Link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4_1.page?facetNode_1=6_1&facetNode_2=6_1_50&conte

[ntId=SBG385245&previousPage=mg_1_4](#)

Il bando di gara è pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sul sito di questa stazione appaltante: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4.page
- sul sito del servizio contratti: www.serviziocontrattipubblici.it

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, 95, 164 e 173, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora in avanti anche Codice dei contratti o Codice).

1.2. Stazione appaltante e Responsabile del procedimento

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Lazio, Abruzzo e Molise - (CodiceIPA SA1HAF) – Codice fiscale 80419560588 - Via San Francesco di Sales, n. 35 – CAP 00165- ROMA - PEC prot.pr.roma@giustiziacert.it - (di seguito denominato anche Ente appaltante o Stazione appaltante).

Le funzioni di Responsabile del procedimento (RUP) sono svolte dalla dr.ssa Immacolata Cecconi.

1.3. Informazioni preliminari in ordine ai requisiti richiesti

In relazione alla tipologia del servizio richiesto e della sua particolare destinazione d'uso, possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati alla sezione III del Bando.

Inoltre, in ragione di quanto previsto dagli artt. 83 e 172 del Codice, si precisa che è richiesto, quale requisito di partecipazione, un "fatturato specifico medio annuo", nonché una dichiarazione indicante l'attrezzatura e il materiale tecnico di cui l'operatore economico disporrà per eseguire la concessione. In tale ottica, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare, mediante la presente gara, imprese che abbiano le capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale da indurre un soddisfacente grado di fiducia, tale da ritenere che gli impegni richiesti nell'ambito del contratto possano essere interamente soddisfatti per la durata dello stesso, senza tuttavia precludere la più ampia partecipazione ed una maggiore apertura al mercato, anche mediante le diverse forme di partecipazione previste dal Codice.

Il Servizio in concessione è da espletare presso le seguenti strutture:

Lotto n. 1 (Casa Circondariale maschile Nuovo Complesso Roma Rebibbia, Casa Circondariale Femminile Roma Rebibbia, Casa Circondariale III Roma Rebibbia, Casa Reclusione Roma Rebibbia);

Lotto n. 2(Casa Circondariale Regina Coeli Roma, Casa Circondariale Rieti, Casa Circondariale Velletri, Casa Reclusione Paliano);

Lotto n. 3 (Casa Circondariale Civitavecchia, Casa Reclusione Civitavecchia, Casa Circondariale Viterbo);

Lotto n. 4 (Casa Circondariale di Frosinone, Casa Circondariale di Cassino, Casa Circondariale di Latina);

Lotto n. 5 (Casa Circondariale di Chieti, Casa Circondariale di Lanciano, Casa Circondariale di Pescara, Casa Circondariale di Teramo, Casa lavoro Vasto);

Lotto 6 (Casa Circondariale di Avezzano, Casa Circondariale di Campobasso, Casa Circondariale di Isernia, Casa Circondariale di Larino, Casa Circondariale dell'Aquila, Casa di Reclusione Sulmona).

1.4. Piattaforma telematica

1.4.1. Il sistema di negoziazione

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

Il Provveditorato Regionale Amm.ne Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione".

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso,

può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da

questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.4.2. Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.4.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata, al soggetto che ne ha fatto richiesta, una userid e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) tramite l'account rilasciato in fase di registrazione;
- 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4.4. Gestore del Sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il Provveditorato Regionale Amm.ne penitenziaria per il Lazio Abruzzo e Molise, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni

responsabilità al riguardo.

Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. Documentazione di gara

La documentazione di gara è costituita da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato prestazionale;
- Allegato n. 1 al Capitolato prestazionale: "Matrice dei Rischi;
- Allegato n. 2 al Capitolato prestazionale: "PEF";
- Allegato n. 3 al Capitolato: "Estratto Modello 72";
- Allegato n. 4 al Capitolato: "Fatturato anno 2021 Macrocategorie merceologiche";
- Allegato n. 5 al Capitolato: "Schema Atto di Regolamentazione del servizio";
- Appendice n. 1 al Capitolato prestazionale;
- Appendice n. 2 al Capitolato prestazionale;
- Appendice n. 3 al Capitolato prestazionale;
- Schema di contratto;
- Allegato 1 al contratto, "Patto di integrità – D.M. del Ministero della Giustizia del 31 marzo 2021";
- Modello 1 - Documento di partecipazione;
- Modello 2 - DGUE in formato XML e PDF e relative istruzioni per la compilazione;
- Modello 3 – Fac simile Dichiarazioni Offerta tecnica;
- Modello 4 - Fac simile Dichiarazione Integrativa DGUE.

Tutti i documenti che costituiscono la documentazione di gara sono disponibili:

sul sito di questo Ministero, al link

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4_1.page?facetNode_1=6_1&facetNode_2=6_1_50&contentId=SBC385245&previousPage=mg_1_4

- sul Sistema, al link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software

per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it

Successivamente alla pubblicazione della documentazione di gara sul sito istituzionale e sul Sistema telematico, le comunicazioni e gli scambi di informazioni, comprese le risposte ai chiarimenti richiesti e alle FAQ, avverranno prevalentemente attraverso il Sistema.

Oltre alle comunicazioni previste mediante il Sistema (par. n. 2.3), i concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni al di fuori del citato Sistema (si veda il par. n. 2.3).

2.2. Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni sulla presente procedura e sulla documentazione di gara potranno essere inoltrate, in lingua italiana, entro e non oltre il termine **delle ore 12:00 del giorno 29 agosto** tramite l'apposita sezione del Sistema, previa registrazione allo stesso.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite, stesso mezzo, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I chiarimenti, se ritenuti di ausilio per tutti i possibili candidati, saranno pubblicati in forma anonima sul Sistema.

In ogni caso i chiarimenti forniti non avranno nessun valore modificativo di quanto prescritto dalla *lex specialis*, costituendo essi solo delle mere interpretazioni di quest'ultima. Eventuali rettifiche al Bando e/o agli altri atti di gara verranno pubblicate sul Sistema e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

2.3. Comunicazioni

Anche ai sensi dell'art.52 del Codice, l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" del Sistema ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata o, solo per i concorrenti avente sede in altri Stati, l'indirizzo di posta elettronica indicato al momento della presentazione dell'offerta.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni di rete, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio o dell'Aggregazione, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui questo Ente appaltante lo riterrà opportuno, le comunicazioni inerenti alla presente procedura verranno inviate per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal concorrente ovvero all'indirizzo di posta elettronica in caso di concorrente estero.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate a questa Stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. Contributo a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti (ora ANAC) e AVCPass.

Gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni della delibera ANAC 18 dicembre 2019 n. 1197.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi accedendo all'apposito link (<https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/>) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si ricorda, al riguardo, che nella documentazione di gara deve essere caricato il PASS OE.

Va da sé, che qualora il sistema AVCPass non dovesse funzionare o presentare malfunzionamenti, a qualsiasi titolo, tali da condizionare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di accertamento, oppure gli esiti dei controlli necessitino di integrazioni, l'Amministrazione si riserva di procedere fuori da tale sistema, tenuto anche conto delle prescrizioni dettate dall'ANAC nella Delibera del 17.2.2016, n. 157, art. 9.

3. OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE. INFORMAZIONI VARIE.

3.1. Oggetto.

La concessione ha per oggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 7, dell'Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione (DPR. 230/2000) - cui si rinvia integralmente per gli aspetti di maggior dettaglio -, il Servizio per il Sopravvitto, che si espleta presso ogni Direzione di Istituto Penitenziario delle Regioni Lazio, Abruzzo e Molise, e si caratterizza come la gestione di un servizio finalizzato alla vendita, previo approvvigionamento, di una serie di generi o prodotti alimentari e non alimentari di consumo - cc.dd. di sopravvitto -, contemplati nell'ambito di un elenco/listino denominato "Modello 72", dei quali è consentito ai ristretti l'acquisto con propri fondi disponibili ("peculio, o "fondo detenuti"), su autorizzazione della stessa Direzione dell'Istituto penitenziario e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tali generi o prodotti di "sopravvitto" - individuati nel Regolamento interno di ciascun Istituto e contemplati in apposito elenco/listino prezzi denominato, come innanzi riferito, "Modello 72" -, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad alimenti e bevande di facile e pronta preparazione, frutta e verdura, articoli per l'igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglieria, bombolette/cartucce gas e relativi fornelli, articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, ed i prezzi per il loro eventuale acquisto sono a carico dei ristretti richiedenti secondo regole, procedure e limiti fissati (cfr. Capitolato Tecnico e successivi paragrafi del presente Disciplinare). A scopo indicativo, l'Allegato n. 3 al Capitolato Tecnico, denominato "Estratto Modello 72", riporta per l'appunto i generi o prodotti di Sopravvitto contemplati nei "Modelli 72" (con relativo listino prezzi) di cui, al momento dell'indizione della

presente procedura di gara, ne è consentito l'acquisto da parte dei ristretti, previa autorizzazione, per il tramite del servizio in concessione presso gli istituti penitenziari delle Regioni Lazio Abruzzo e Molise – come distinti per Lotti -.

Il Concessionario è chiamato, altresì, a garantire, in tempi congrui, anche l'effettuazione di quegli acquisti richiesti eventualmente dai ristretti mediante differente specifica istanza denominata "Modello 393" ed eventualmente autorizzati dall'autorità dirigente-, per prodotti che non sono contemplati nell'elenco/listino del "Modello 72" (vedasi paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico).

A titolo di corrispettivo della presente Concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione del servizio medesimo.

Trattasi di concessione di servizi con prestazioni "calde", in quanto dotata di un'intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi dall'utenza, in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell'arco della vita della concessione stessa. Il servizio reso dal Concessionario è, infatti, interamente remunerato dal prezzo corrisposto dai ristretti per gli acquisti autorizzati di quei generi o prodotti consentiti, effettuati con i propri fondi disponibili presso l'Istituto ospitante (c.d. Fondo detenuti) e, in nessuna parte, vi è contribuzione posta a carico dell'Amministrazione. Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda interna e l'Amministrazione concedente non assume alcun impegno sul volume delle vendite, nemmeno su un volume minimo.

In tale contesto, il Servizio per il Sopravvitto in concessione è comunque reso in assenza di concorrenza, fatte salve limitate eccezioni, riconducibili ad alcuni generi o prodotti eventualmente derivanti dalla promozione di attività di autoproduzione che costituiscono elemento del trattamento penitenziario (a tal proposito si veda quanto riportato nella "Matrice dei rischi" allegato n. 1 al Capitolato Tecnico). In tali eventuali limitate ipotesi l'autorità dirigente dell'istituto, infatti, può consentire ai ristretti di poter acquistare direttamente tali generi o prodotti al di fuori dal servizio in concessione, nulla potendo, in contrario, eccepire il Concessionario.

La "Matrice dei Rischi - redatta secondo un modello strutturato in forma tabellare come da par. 5.7 delle Linee Guida ANAC – ed allegata al Capitolato Tecnico, rappresenta un documento di sintesi dell'analisi dei rischi connessi al servizio, che fornisce elementi di valutazione al fine di identificare, quantificare e correttamente allocare i rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto della concessione.

Per la descrizione e specificazione del contenuto, delle modalità di realizzazione delle prestazioni del servizio in concessione, nonché degli obblighi del concessionario, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Tecnico - quale parte integrante della documentazione di gara unitamente al presente Disciplinare -.

3.2. *Durata e Valore della Concessione.*

L'importo totale stimato della concessione (come da punto II.1.5 del Bando di gara) ammonta a €. 54.534.600,00 (cinquantaquattromilionicinquecentotrentaquattromilaseicento/00), al netto dell'I.V.A., complessivamente calcolato ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.lgs. 50/2016, come meglio sotto dettagliato per ogni singolo lotto funzionale, sulla base del dato (ricavi) evincibile dal Piano Economico Finanziario (PEF) di massima, allegato al Capitolato, considerato il periodo di

riferimento della concessione che decorre indicativamente dal 16/11/2022 al 15/11/2027, oltre eventuali 4 (quattro) mesi di proroga tecnica (art. 106, comma 11 del Codice dei contratti), per il tempo strettamente necessario a garantire l'affidamento ad un nuovo concessionario.

Il predetto importo è dato dalla somma del valore dei singoli lotti - anch'esso comprensivo dei 4 (quattro) mesi di eventuale proroga - di seguito riportato (v. punto II.2.6 del bando):

Lotto n. 1 : euro 14.072.806,00 (escluso IVA).

Lotto n. 2 : euro 10.030.369,00 (escluso IVA).

Lotto n. 3 : euro 7.306.609,00 (escluso IVA).

Lotto n. 4 : euro 6.362.287,00 (escluso IVA).

Lotto n. 5 : euro 8.704.890,00 (escluso IVA).

Lotto n. 6: euro 8.057.639,00 (escluso IVA).

Il valore complessivo degli oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, che andrà a sommarsi al valore totale del Servizio, calcolato a seguito di aggiudicazione, è il seguente:

1. : 0,00 (zero) euro, per il "Lotto n. 1"
2. : 0,00 (zero) euro, per il "Lotto n. 2"
3. : 0,00 (zero) euro, per il "Lotto n. 3"
4. : 0,00 (zero) euro, per il "Lotto n. 4"
5. : 0,00 (zero) euro, per il "Lotto n. 5"
6. : 0,00 (zero) euro, per il "Lotto n. 6"

3.3. Codice identificativo della gara (CIG) - tracciabilità flussi finanziari

I codici identificativi della gara (CIG), per singoli Lotti, sono i seguenti:

LOTTO 1 – CIG 933522033F

LOTTO 2 – CIG 9335237147

LOTTO 3 – CIG 9335243639

LOTTO 4 – CIG 933525936E

LOTTO 5 – CIG 9335271D52

LOTTO 6 – CIG 933528373B

È fatto obbligo al concessionario di rispettare rigorosamente ed inderogabilmente le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Si ricorda, in particolare e fra l'altro, che:

- Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. In ogni caso, detta comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dal verificarsi delle suddette modifiche;
- ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010 e del relativo aggiornamento del 31 maggio 2017 (pubblicata sulla G.U. dell'11 luglio 2017, n. 160) l'impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il

cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima, riportando il CIG dalla stessa Impresa comunicato.

3.4. Sopralluogo Facoltativo

L'operatore concorrente, su richiesta e prima di presentare offerta, potrà eseguire un sopralluogo di ricognizione per prendere visione o assumere informazioni direttamente - entro i limiti fissati, per motivi di sicurezza interna da ogni Direzione di Istituto penitenziario - circa le modalità di esecuzione del servizio di vendita in concessione ed in merito agli elenchi nell'ambito dei quali sono contemplati i generi o prodotti di sopravvitto (Modelli 72), presso una o più sedi dove si svolgerà il servizio.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, l'operatore potrà recarsi, non oltre il termine del **29/08/2022, ore 11:00**, presso la/le struttura/strutture (Istituti) di interesse presentando, all'ingresso, copia del bando e del presente Disciplinare e, comunque, previo necessario appuntamento da richiedersi, anche per le vie brevi, entro le ore **12:30 del 25 agosto 2022** attraverso i seguenti contatti:

Lotto n. 1: C.C. maschile Nuovo Complesso Roma Rebibbia: tel. 06-439801;

Lotto n. 1: C.C. Femminile Roma Rebibbia, tel. 06-415941;

Lotto n. 1: C.C. III Casa Roma Rebibbia, tel. 06-4122131;

Lotto n. 1: C.R. Roma Rebibbia, tel. 06-415201;

Lotto n. 2: C.C. Roma Regina Coeli, tel. 06-680291;

Lotto n. 2: C.C. Rieti, tel. 0746-221343;

Lotto n. 2: C.C. Velletri, tel. 06-961081;

Lotto n. 2: C.R. Paliano, tel. 0775-578112;

Lotto n. 3: C.C. Civitavecchia, tel. 0766-560411;

Lotto n. 3: C.R. Civitavecchia, tel. 0766-50821;

Lotto n. 3: C.C. Viterbo, tel. 0761-24401;

Lotto n. 4: C.C. Frosinone, tel. 0775-8011;

Lotto n. 4: C.C. Cassino, tel. 0776-21019;

Lotto n. 4: C.C. Latina, tel. 0773-41781;

Lotto n. 5: C.C. Chieti, tel. 0871-344034;

Lotto n. 5: C.C. Lanciano, tel. 0872-716509;

Lotto n. 5: C.C. Pescara, tel. 085-4310309;

Lotto n. 5: C.C. Teramo, tel. 0861-414777;

Lotto n. 5: C.L. Vasto, tel. 0873-310901;

Lotto n. 6: C.C. Avezzano, tel. 0863-45021;

Lotto n. 6: C.C. Campobasso, tel. 0874-411053;

Lotto n. 6: C.C. Isernia, tel. 0865-3965;

Lotto n. 6: C.C. Larino, tel. 0874-822041;

Lotto n. 6: C.C. Aquila, tel. 0862-452020;

Lotto n. 6: C.R. Sulmona, tel. 0864-210831;

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1. Soggetti in forma singola e associata

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti, purché in

possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese, aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organocomune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare dovrà risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto

anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente disciplinare.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

In caso di raggruppamento, la mandataria deve possedere, in ogni caso, i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, comma 8 del Codice).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.2. *Motivi di esclusione dalla procedura*

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di cui all'art. 80 del Codice. Tra queste vanno annoverate anche le condanne per pratiche commerciali scorrette e/o per illeciti "antitrust" e, pertanto, i concorrenti sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (linee guida A.N.A.C. n. 6).

Sempre in aderenza alle linee guida n. 6 dell'ANAC, l'operatore economico concorrente è tenuto, altresì, a dichiarare tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del Codice, ancorché possano considerarsi non significative ai fini dell'esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, essendo rimessa alla Stazione appaltante ogni valutazione circa la condotta posta in essere dal medesimo. A tal fine, il concorrente può produrre tutti i documenti pertinenti, anche quelli attestanti l'adozione di misure di "self cleaning".

L'esclusione dalla procedura è, altresì, disposta nei confronti dell'operatore economico:

- che sia incorso nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che abbia affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
- che si sia reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori in violazione dei divieti di cui al capo II, del Titolo I, del Libro III del D.lgs. n. 198/2006;
- che si sia reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori in relazione all'accesso alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al D.lgs. n. 252/2005;
- che si sia reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori razziali, etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 286/1998.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012.

4.3. *Subappalto – Sub-contratti*

SUBAPPALTO - Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica in sede di offerta, le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il

subappalto è vietato.

Non si considerano come terzi:

- le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione;
- le imprese collegate a queste ultime;
- se il Concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e, al più tardi, all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario ha l'obbligo di indicare all'amministrazione concedente i dati anagrafici, i recapiti ed i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica all'amministrazione contraente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il concorrente indica, all'atto della partecipazione – mediante il DGUE elettronico (DGUEe), l'intenzione di avvalersi del subappalto i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare.

In assenza di tali indicazioni il subappalto non può essere autorizzato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell'art 174, comma 6, del Codice è vietato il subappalto "a cascata" e, pertanto, se il Concessionario affida parte delle prestazioni oggetto della concessione ad un soggetto terzo, quest'ultimo non potrà a sua volta sub affidare le suddette prestazioni.

A pena di nullità della cessione stessa, è fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D.lgs. 50/2016.

Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D.lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4.4. Ulteriori requisiti e relativa documentazione da presentare per la partecipazione alla gara dei raggruppamenti, consorzi e aggregazioni in rete di imprese.

Il concorrente che partecipa alla gara in forma associata (vedi par. 4.1) è tenuto ad indicare, in generale, le aziende con cui o per cui concorre.

In fase di offerta dovranno essere specificate le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (verrà utilizzato il "Modello 1 – Documento di partecipazione alla gara").

I raggruppamenti temporanei già costituiti devono presentare (secondo le modalità di cui al successivo par. 7.1.5) copia dell'atto notarile con cui è stato conferito - prima della data di

presentazione dell'offerta - mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile al soggetto mandatario/capogruppo.

I consorzi ordinari o GEIE già costituiti dovranno presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e l'elenco delle ditte consorziate o di quelle partecipanti al GEIE, qualora non rilevabili dalla Camera di Commercio (CCIAA).

Nel caso in cui le imprese consorziate o quelle GEIE indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente dovrà presentare copia della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice.

I consorzi stabili, i consorzi di cooperative e di imprese artigiane devono presentare copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate qualora le stesse non siano rilevabili dalla Camera del Commercio (CCIAA).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti vi è l'obbligo di presentare una dichiarazione d'impegno, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato dei poteri necessari ad impegnare ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, al Consorzio o GEIE a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico individuato quale mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate. Tale dichiarazione (che può essere resa anche nell'ambito del Documentazione di partecipazione di cui al par. 7.1.1) dovrà contenere il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto) e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, fermo restando l'obbligo della mandataria ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Per le reti di imprese dovrà essere trasmesso, secondo le modalità di cui al successivo par. 7.1.5:

- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, i) copia del contratto dal quale risulti chiaramente l'organo comune che agisce in rappresentanza della rete e ii) formale dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal rappresentante dell'organo comune, che indichi le imprese per le quali la rete concorre e le parti del servizio che saranno eseguite dalle stesse. In luogo di tale dichiarazione, possono essere compilati, dettagliatamente, i relativi punti riportati nel Documento di partecipazione;
- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, i) copia del contratto di rete recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, da cui risulti l'autenticazione delle firme, e ii) formale dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal rappresentante dell'organo comune, che indichi le imprese per le quali la rete concorre e le parti del servizio che saranno eseguite dalle stesse. In luogo di tale dichiarazione, possono essere compilati, dettagliatamente, i relativi punti riportati nel Documento di partecipazione.

La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna degli originali o di copie autentiche dei predetti atti.

I raggruppamenti temporanei, i consorzi e le reti di imprese sono tenuti, altresì, a presentare tutte le dichiarazioni e i documenti di cui al successivo par. 7, secondo le modalità nello stesso indicate.

5. REQUISITI SPECIALI (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) E AVVALIMENTO

5.1. Indicazioni di carattere generale.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il sistema AVCPass, in conformità con quanto stabilito dal Codice e dalle Delibere ANAC.

Con particolare riferimento alla partecipazione in forma associata si evidenzia che i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini che verranno specificatamente indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In caso di raggruppamento di tipo orizzontale l'impresa capogruppo ai sensi dell'art. 48 del Codice dovrà possedere i requisiti per la partecipazione ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

La prestazione principale è il servizio per il sopravvitto, con riferimento all'approvvigionamento, vendita e consegna dei generi e prodotti contemplati nell'elenco/listino "Modello 72".

Costituiscono prestazioni secondarie: l'effettuazione di quegli acquisti richiesti dai ristretti mediante specifico modulo/istanza ("Modello 393"), per prodotti che non sono contemplati nella lista dei generi di Sopravvitto e che vengano eventualmente autorizzati dalla Direzione; i servizi di pulizie e quelli di manutenzione dei locali, meglio descritti ai paragrafi 3 e 4 del Capitolato prestazionale.

5.2. Requisiti di idoneità professionale (III.1.1. del Bando)

I concorrenti, a qualunque titolo partecipino, devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per settori di attività riconducibili a quelle oggetto del presente affidamento, tenuto conto delle prestazioni di cui ciascuna impresa si fa carico. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si menzionano i settori del Commercio Ingrosso alimentare e non alimentare di consumo, della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), dei servizi di forniture alimentari e non alimentari agli istituti penitenziari.

La prova dell'iscrizione da parte del concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato potrà avvenire secondo quanto stabilito dall'art. 83, comma 3 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE;

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

5.3. *Requisiti di capacità economica e finanziaria (punto III.1.2 del Bando)*

I concorrenti sono chiamati a comprovare la loro capacità economica e finanziaria mediante gli strumenti e con le modalità indicati nei paragrafi che seguono.

La comprova del requisito di cui al successivo paragrafo 5.3.1 è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, nonché all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato generico e specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato generico e specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale
- non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf];
- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall'ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi (sostenuti con mezzi adeguati, non potendosi ritenere sufficiente una mera autodichiarazione del concorrente)

non è in grado di presentare quanto richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5.3.1. Fatturato specifico medio annuo

In considerazione della duplice tipologia di cui si compongono i generi o prodotti di sopravvitto in vendita mediante il servizio in concessione e, cioè, generi o prodotti alimentari e prodotti non alimentari di consumo, il concorrente deve aver realizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, un fatturato medio annuo (IVA esclusa), come di seguito indicato per singolo Lotto di gara. Il settore di attività è la commercializzazione di generi o prodotti alimentari e prodotti non alimentari di consumo.

- a) Lotto di gara n. 1:
 - per generi o prodotti alimentari, pari ad almeno 1.280.626,00 euro
 - per prodotti non alimentari di consumo, pari ad almeno 689.568,00 euro;
- b) Lotto di gara n. 2:
 - per generi o prodotti alimentari, pari ad almeno 912.764,00 euro
 - per prodotti non alimentari di consumo, pari ad almeno 491.489,00 euro;
- c) Lotto di gara n. 3:
 - per generi o prodotti alimentari, pari ad almeno 664.902,00 euro
 - per prodotti non alimentari di consumo, pari ad almeno 358.025,00 euro;
- d) Lotto di gara n. 4:
 - per generi o prodotti alimentari, pari ad almeno 578.969,00 euro
 - per prodotti non alimentari di consumo, pari ad almeno 311.753,00 euro;
- e) Lotto di gara n. 5:
 - per generi o prodotti alimentari, pari ad almeno 792.146,00 euro
 - per prodotti non alimentari di consumo, pari ad almeno 426.540,00 euro;
- f) Lotto di gara n. 6:
 - Per generi o prodotti alimentari, pari ad almeno 733.246,00 euro
 - Per prodotti non alimentari di consumo, pari ad almeno 394.825,00 euro

Tale requisito è richiesto in ragione di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della fondamentale necessità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata all'oggetto e al valore annuo della concessione, al fine di garantire la capacità del Concessionario di assolvere l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato.

Il fatturato richiesto è stato determinato tenendo conto del piano economico- finanziario di massima allegato alla documentazione di gara.

Per "fatturato specifico medio annuo" si intende il valore che si ricava dividendo l'importo del fatturato realizzato complessivamente dal concorrente nel settore di attività negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per il numero dei medesimi esercizi finanziari (Fatturato specifico medio annuo = fatturato specifico complessivo degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili diviso 3).

In caso di partecipazione a più lotti, il requisito si intenderà soddisfatto per un valore almeno pari a 3/4 (tre quarti) della somma del valore dei fatturati medi di cui appena sopra riferiti ai Lotti interessati.

Con particolare riferimento al requisito del fatturato specifico, si evidenzia che:

- in caso di RTI orizzontale, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento orizzontale nel suo complesso e dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria;
- in caso di RTI verticale, il requisito del fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il requisito del fatturato specifico richiesto per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. In ogni caso, la mandataria dovrà eseguire la prestazione principale;
- in caso di RTI misto, si applica la regola del raggruppamento verticale e, per le singole prestazioni (principale e secondarie) eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito il requisito deve essere posseduto dal Consorzio se esegue direttamente la prestazione ovvero, anche cumulativamente, dal Consorzio e/o dalle singole imprese esecutrici;
- in caso di Consorzio ordinario costituendo, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese esecutrici;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle singole consorziate. Si applica quanto previsto dall'art. 47, commi 2 e 2-bis, del Codice.

5.4. *Requisiti in ordine alla capacità professionale e tecnica (punto III.1.3 del bando)*

Il concorrente deve presentare una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'operatore economico disporrà per eseguire la concessione.

Ai fini della dimostrazione di tale requisito si richiama quanto previsto dall'allegato XVII – parte II, lett. i) - del Codice dei contratti.

5.5. *Sistema di gestione della qualità*

Gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso, inoltre, della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da un organismo accreditato, per settori di attività coerenti con le prestazioni oggetto di concessione. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Il possesso del requisito è richiesto per tutte le imprese partecipanti in forma associata. In particolare, deve essere posseduto:

- a) dalle singole imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo);

- b) da ciascuna delle imprese consorzianti o consorziate che eseguiranno le prestazioni, in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
- c) dal Consorzio che esegue in proprio le prestazioni e dalle eventuali altre imprese consorzianti o consorziate per le quali il Consorzio concorre;
- d) nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.
- e) nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il requisito deve essere posseduto dalle singole consorziate. Si applica quanto previsto dall'art. 47, commi 2 e 2-bis, del Codice.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la Stazione appaltante accetta anche altri mezzi di prova relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

5.6. *Avvalimento*

Ai sensi dell'art. 172 comma 2 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. In tali casi trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 89 del Codice.

Il partecipante deve presentare, a pena di esclusione, i documenti previsti dall'art. 89 del Codice completi in ogni parte e le relative clausole devono essere sufficientemente analitiche da consentire a questa Stazione appaltante un controllo preciso e puntuale delle obbligazioni effettivamente assunte.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria dovrà anche possedere i requisiti previsti dall'art. 80 e dalle altre norme in vigore e il loro possesso dovrà essere dichiarato mediante la presentazione di un proprio DGUE elettronico (DGUEe dell'ausiliaria), secondo le modalità indicate al successivo paragrafo n. 7.1.2.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la

Stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, c. 3, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'Amministrazione concedente richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo – non inferiore a 10 giorni - per l'adempimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Non è consentito l'avvalimento con riferimento ai requisiti di idoneità professionale o ai requisiti di natura strettamente soggettiva (a titolo di esempio, ma non esaustivo: iscrizione CCIAA o a specifici Albi, requisiti di cui all'art. 80).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso che l'impresa ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti da essa prestati.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

6.1. *Tempi e modalità di presentazione dell'offerta*

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati a questa Amministrazione Appaltante, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005, a pena di esclusione.

L'offerta dovrà pervenire, da parte del concorrente, a questa Amministrazione appaltante, attraverso il Sistema, entro e non oltre le **ore 17:00 del giorno 8 settembre 2022**, pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. Il termine per la ricezione dell'offerta di cui innanzi è stabilito ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 60, del codice dei contratti, in ragione della presentazione delle offerte per via elettronica.

Sul sito www.acquistinretepa.it (menù BANDI – Altri bandi), nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'offerta si compone (ossia: Documentazione amministrativa, sia generale che per singoli lotti, le singole Offerte tecniche dei lotti per i quali si partecipa, le singole Offerte economiche, quanti sono i lotti per i quali si partecipa).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, devono essere convertiti in formato pdf. Ciascuno operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.

Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione

una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta dovrà necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in offerta.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'offerta.

L'invio dell'offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Il Sistema utilizzato adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici dallo stesso utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Consip S.p.A. e di questa Amministrazione Appaltante, ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a, questa Stazione appaltante e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Questo Ente appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 79, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema, tale da impedire la corretta

presentazione delle offerte, la Stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui sopra, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale e sul Sistema, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante riterrà opportuno.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla;
- un'offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi, sottoscritti con firma digitale, ove richiesto. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i files che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema e nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà, in sede di presentazione dell'offerta, indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

6.2. *Ulteriori informazioni per la presentazione dell'OFFERTA*

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni: Documento di partecipazione, DGUE, Dichiarazioni Offerta tecnica possono essere redatte sui modelli predisposti che sono messi a disposizione con la documentazione di gara

mediante il Sistema e all'indirizzo internet <http://www.giustizia.it>.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 9 (nove) mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro i termini dalla stessa fissati sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

6.3. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEe, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. L'esclusione può essere disposta anche nell'ipotesi in cui il riscontro non soddisfi pienamente la richiesta di sanatoria. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

7. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta è composta da:

- 1. Documentazione amministrativa;**
- 2. Offerta Tecnica;**

3. Offerta economica;

Per ausilio nella presentazione dell'OFFERTA, si riporta il seguente quadro sinottico:

	DOCUMENTO	TIPO DI RICHIESTA
7.1 7.1.1	Modello 1 – Documento di partecipazione alla gara	Amministrativa
7.1.1.1.	Modello F23 per versamento Imposta di bollo	Amministrativa
7.1.2 7.1.7 7.1.8 7.1.9	Modello 2 – DGUEe	Amministrativa
7.1.3	Garanzia provvisoria Autodichiarazione o autentica notarile per la verifica dei poteri del sottoscrittore – ipotesi a), par. 7.1.3 Autodichiarazione per verifica poteri del sottoscrittore e conformità originale – ipotesi b), par. 7.1.3 Dichiarazione di impegno di un fideiussore	Amministrativa
7.1.2 7.1.3.1 5.5 7.1.4 5.5 7.1.9 5.3.1 7.1.8 7.1.10	Documentazione aggiuntiva al DGUEe Certificazioni per riduzioni garanzia provvisoria + dichiarazione conformità Originali Certificazione di qualità ISO 9001:2015 Indicazione attrezzatura, materiali e equipaggiamento tecnico Dichiarazioni sul fatturato Documenti in caso di fallimento o concordato preventivo	Amministrativa
4.4 7.1.5	Documentazione varia in caso di partecipazione associata	Amministrativa
5.6 7.1.6	Dichiarazione relativa all'avvalimento	Amministrativa
5.6 7.1.6	DGUEe delle imprese ausiliarie	Amministrativa

5.6 7.1.6	Contratto di avvalimento	Amministrativa
2.4 7.1.11	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti (ANAC) e AVCPass. PASS OE	Amministrativa
7.1.12	Procure	Amministrativa
7.2	Progetto/Relazione tecnica Dichiarazioni per l'offerta tecnica (Fac Simile Modello 3)	Tecnica
7.2	Scheda tecnica (.pdf Offerta Tecnica)	Tecnica
7.2.	Dichiarazione delle parti dell'Offerta tecnica coperte da riservatezza	Tecnica
7.3	Offerta economica (generata dal sistema)	Economica
7.3.1.	Piano Economico Finanziario (PEF)	Economica

7.1. Documentazione amministrativa

Con riferimento alla Documentazione amministrativa, il concorrente dovrà inviare e far pervenire a questa stazione appaltante, attraverso il Sistema, i documenti di seguito elencati e meglio descritti nei paragrafi che seguono:

- 1) Documento di partecipazione alla gara;
- 2) Documento di gara unico europeo elettronico (DGUEe);
- 3) Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore;
- 4) Certificazione di qualità;
- 5) Documentazione RTI, Consorzi e Reti di imprese;
- 6) Documentazione in caso di avvalimento;
- 7) Documentazione in caso di subappalto;
- 8) Documentazione per la capacità economica e finanziaria;
- 9) Documentazione per la capacità tecnica e professionale;
- 10) Documentazione in caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale;
- 11) Pass OE;
- 12) Eventuali procure.

Si precisa che tutta la documentazione richiesta, anche afferente all'offerta tecnica e all'offerta economica, se presentata in lingua straniera, dovrà pervenire con annessa traduzione in lingua italiana, certificata "conforme testo straniero" da competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, con firme atti/documenti tutti legalizzati da competente rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione di postilla di cui alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente dovrà produrre un solo Documento di partecipazione alla gara (par. 7.1.1) e un solo DGUEE (par. 7.1.2);
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, ogni impresa del raggruppamento e ogni impresa del Consorzio che eseguirà le prestazioni dovrà produrre un solo Documento di partecipazione e un solo DGUEE. In tal caso: i) nel Documento di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti; ii) nel DGUEE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per singolo Lotto;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la precitata documentazione va presentata dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

7.1.1. Documento di partecipazione alla gara

A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema, nella "documentazione amministrativa", la dichiarazione conforme al "Modello 1 – Documento di partecipazione" allegato al bando di gara.

Il predetto documento di partecipazione dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

La sottoscrizione con firma digitale del Documento di partecipazione deve avvenire:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, con riferimento in particolare:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il Documento di partecipazione deve essere sottoscritto con firma digitale dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il Documento di partecipazione deve essere sottoscritto con firma digitale dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il Documento di partecipazione deve essere sottoscritto con firma digitale dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle

imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta attraverso il sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa" come di seguito meglio indicato.

Con il Documento di partecipazione, il concorrente rilascia una serie di informazioni e dichiarazioni e attesta requisiti, fatti, stati, documenti di cui dispone e/o di cui è a conoscenza (anche per interposta persona: es. delegato), tra cui:

1. la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (Impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
2. i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa in caso di partecipazione in forma associata, significando che nel caso in cui i consorzi di cooperative e/o i consorzi stabili non indichino l'operatore economico per il quale intendano concorrere, la partecipazione verrà intesa a nome e per proprio conto;
3. l'iscrizione alla Camera di Commercio - Registro delle Imprese o altro Registro Commerciale di uno Stato membro per le attività previste dalla legge di gara;
4. la ripartizione delle prestazioni tra i concorrenti riuniti;
5. la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza (si veda par. 4.4) in caso di aggiudicazione per i concorrenti riuniti non ancora costituiti;
6. il fatturato specifico;
7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali, di tutti gli obblighi ed oneri del concessionario compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. l'accettazione del Patto di integrità;
9. l'indicazione della sede legale, codice fiscale e partita IVA, l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice. Resta fermo che le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inviate, prioritariamente, tramite il Sistema;
10. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 3, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. di aver preso integrale visione di tutta la documentazione di gara e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute;
12. di impegnarsi a fornire, in ogni caso, tutti i servizi richiesti nel rispetto delle norme vigenti e

di quelle contenute nella *lex specialis*, assicurandone la conformità ai requisiti minimi richiesti;

13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per finalità strettamente collegate all'espletamento della presente procedura. I medesimi dati, acquisiti perché necessari al fine di adempiere alle prescrizioni del Codice dei contratti e della normativa vigente in materia di trasparenza, saranno trattati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento de quo e per il tempo in cui lo stesso continua a produrre effetti.

7.1.1.1. Modalità di pagamento dell'imposta di bollo

Il documento di partecipazione dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00, per ogni offerta presentata, deve avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

Campo 4 "Dati identificativi del concorrente": denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorzata e, in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto, i dati sono quelli del Consorzio o di una consorzata esecutrice;

Campo 5 "Dati identificativi della Stazione appaltante": Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise – Via San Francesco di Sales, 35, 00165 Roma - C.F. 80419560588

Campo 6 "Ufficio o Ente": **TJN**

Campo 10 "Estremi dell'Atto o del documento Anno": 2022

Campo 10 "Estremi dell'Atto o del documento Numero": *(può essere inserito, a propria scelta, il CIG della gara per la quale intende partecipare o il n. del lotto. Trattasi di campo per ricollegare il versamento dell'imposta di bollo a ciascuna domanda di partecipazione presentata).*

Campo 11 Codice Tributo: **456T**

Campo 12 Descrizione del pagamento: **"Imposta di bollo – concessione sopravvitto - lotto n....."**

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente deve inviare e far pervenire a questo Ente appaltante, entro il termine di presentazione dell'offerta, attraverso il Sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa", copia del predetto modello F23.

7.1.2. Documento di gara unico europeo elettronico (DGUEe)

A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema, nell'ambito della "documentazione amministrativa", il Documento di gara unico europeo elettronico, per la cui compilazione provvederà, preliminarmente, ad acquisire il file allegato al bando, denominato "DGUEe_espd-request.xml" e, successivamente, a collegarsi al sito internet <http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it> seguendo le istruzioni riportate nel foglio denominato "Istruzioni per la compilazione del DGUEe", reperibile unitamente ai documenti di gara.

Il DGUEe dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal concorrente con firma

digitale del legale rappresentante o di altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di partecipazione in forma associata, dovrà essere prodotto e caricato a Sistema, a pena di esclusione, un DGUEE dei seguenti operatori, firmato digitalmente da chi ha i poteri di impegnarli nella presente procedura:

- i) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ii) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- iii) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Inoltre, un DGUEE dovrà essere prodotto e caricato a Sistema, a pena di esclusione:

- i) in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria; il DGUEE dovrà essere sottoscritto in originale da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l'ausiliaria.

Si noti che il DGUEE, nella Parte III, Sezione D: "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale", integra, pur non indicandoli espressamente, i motivi di esclusione previsti dalla normativa in vigore nello Stato italiano, ossia:

1. se sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice);
2. se sussistono sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);
3. se sussiste iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);
4. se sussistono violazioni al divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h);
5. se sussistono violazioni alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);
6. se si è stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non si è proceduto a denunciare i fatti all'autorità giudiziaria (Articolo 80, comma 5, lettera l);
7. se si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m);

8. se ci si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in relazione alla conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, all'attribuzione di incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

9. se ci si è resi responsabili di atti o comportamenti discriminatori in violazione dei divieti di cui al capo II, del Titolo I, del Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, formalmente accertati (art. 41 del D.lgs. n. 198/2006);

10. se ci si è resi responsabili di atti o comportamenti discriminatori razziali, etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, formalmente accertati (art. 44, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998).

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura attraverso il sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa", come nel seguito meglio indicato.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei contratti, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del suddetto codice (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza – ivi compresi institori e procuratori generali -, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza - persona fisica - in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell'offerta. In tale ultimo caso l'esclusione viene disposta qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).

Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle meglio delineate nel Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 26 ottobre 2016 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE" pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria

intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dovrà essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel l'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

I reati di cui al comma 1, dell'art 80 del Codice dei contratti non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso in cui nel DGUEE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, del D.lgs. n. 50/2016 e alle altre norme in vigore sul territorio dello Stato italiano, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di self cleaning o di altro tipo, dovranno essere prodotti attraverso il sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa", tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna ancorché non definitiva – si vedano Linee Guida ANAC n. 6) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione..

In caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ammissione alla gara, aggiudicazione ecc.) e verrà, pertanto, escluso dalla procedura e segnalato all'ANAC con conseguente escussione della cauzione provvisoria.

7.1.3. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare a questa stazione Appaltante, a pena d'esclusione, tramite il Sistema, una garanzia provvisoria, come definita con l'art. 93 del Codice, di importo pari al 1% del valore stimato della concessione (v. punto II.2.6 del bando – par. 3.2 del presente Disciplinare) e, precisamente di importo così distinto per i differenti Lotti di gara:

Lotto 1: €. 140.728,06

Lotto 2: €. 100.303,69;

Lotto 3: €. 73.066,09;

Lotto 4: €. 63.622,87;

Lotto 5: €. 87.048,90;

Lotto 6: €. 80.576,39;

La scelta del valore percentuale è stata effettuata in ragione della presenza nel mercato di riferimento soprattutto di microimprese e piccole e medie imprese, al fine di favorirne la partecipazione e conseguentemente ampliare la concorrenza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà produrre l'impegno di un fideiussore (imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Nell'ipotesi di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate, a pena d'esclusione, tante distinte ed autonome garanzie provvisorie (per i distinti valori innanzi indicati) quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Si precisa inoltre che dovranno essere prodotte, con le stesse modalità sopra descritte, tante distinte dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; il verificarsi di quanto previsto dall'art. 89, comma 1 del Codice e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Si applica il comma 9, dell'art. 93 del Codice.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico dell'avvenuto deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del denaro in contante, di cui alla normativa vigente in contanti, con bonifico, in assegni circolari o con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende, autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazioni del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionato;
- c) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o atto fideiussorio rilasciato rispettivamente da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Lazio Abruzzo e Molise);
- 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018, (G.U.R.I. supplemento ordinario n. 16/1 della Serie Generale n. 83 del 10 aprile 2018);
4. avere validità per 360 (trecentosessanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - iii) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante (sempre con le eccezioni di cui sopra);
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della loro scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
8. essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare la società garante nei confronti della stazione appaltante o, in alternativa, riportare l'autentica notarile della sottoscrizione del garante.

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva dovranno essere prodotte attraverso il sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa" secondo una delle due seguenti modalità, a) o b), tra loro alternative:

- a) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
 - i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante ovvero, in alternativa
 - ii) autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato decreto;
- b) sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredata da:
 - i) autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
 - ii) dichiarazione di conformità del documento all'originale che dovrà essere attestata da notaio o da altro pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 22, comma 1, 1-bis e 2 del del D.lgs. n. 82/2005.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o

dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

7.1.3.1 Eventuali riduzioni della garanzia

In merito alla riduzione dell'importo della garanzia, trova applicazione quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti.

In caso di partecipazione associata, la certificazione che dà diritto alla riduzione dell'importo cauzionale segue le regole di cui al precedente par. 5.5.

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre, attraverso il Sistema, nell'ambito della "documentazione amministrativa" copia informatica della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o altro soggetto aventi poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura.

In alternativa, è sufficiente che sia puntualmente compilato il punto n. 16 del "Documento di partecipazione" di cui al par. 7.1.1.

7.1.4. La certificazione del Sistema di gestione della qualità

Quale requisito di qualificazione previsto dal Bando al punto III.1.1) e meglio specificato al precedente paragrafo 5.5 del presente disciplinare, il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 dovrà essere dichiarato attraverso il "Documento di partecipazione" di cui al par. 7.1.1, compilandone, puntualmente, il punto 15. Qualora volesse inviarsi copia informatica della predetta certificazione, potrà procedersi analogamente a quanto previsto per le eventuali riduzioni della garanzia - con le modalità di cui al precedente par. 7.1.3.1 del presente disciplinare -, mediante inserimento attraverso il sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa".

7.1.5. Documentazione R.T.I./Consorzi/Reti di Imprese

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la documentazione di cui al par. 4.4 dovrà essere inviata a questo Ente appaltante attraverso il sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa".

7.1.6. Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara, inviare e fare pervenire a questo Ente appaltante, attraverso il sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa" i seguenti documenti:

a) "Eventuale documentazione relativa all'avvalimento - DICHIARAZIONE AUSILIARIA", la dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria - attestante :

- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso questa stazione appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
- b) "Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie", il Documento di gara Unico Europeo elettronico (DGUEe), di cui al precedente par. 7.1.2;
- c) "Eventuale documentazione relativa all'avvalimento – CONTRATTO DI AVVALIMENTO", il Contratto in originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o in copia autentica informatica firmata digitalmente dal notaio in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve contenere la specificazione puntuale dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il PassOE verrà generato insieme all'impresa concorrente.

7.1.7. Documentazione in caso di subappalto

Il concorrente, qualora intendesse avvalersi del subappalto, dovrà dichiararlo nel DGUEe, avendo cura di compilare la Parte II, Sezione "D: informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento", indicando anche i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare.

7.1.8. Documentazione per la capacità economica e finanziaria

Fermo quanto previsto dal Bando di gara, punto III.1.2) e dal par. 5.3 del presente Disciplinare, cui si rinvia, i dati sul fatturato specifico medio annuo per settore di attività riconducibile all'oggetto della concessione (par. 5.3.1) vengono dichiarati nel DGUEe (parte IV, Sezione B).

7.1.9. Documentazione per la capacità tecnica e professionale

Fermo quanto previsto dal Bando di gara, punto III.1.3) e dal par. 5.4 del presente Disciplinare, cui si rinvia, la dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il concorrente disporrà per eseguire la concessione, può essere fornita utilizzando l'apposito campo contenuto nel DGUE (parte IV, Sezione C); in alternativa, può essere fornito con separato elenco, caricato sul Sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa", firmato digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

7.1.10. Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale

In caso di fallimento o concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre, attraverso il sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa", i documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7.1.11. Pass OE/Sistema AVCPass

Il concorrente dovrà fornire la comprova dell'avvenuto pagamento del contributo di gara, dovuto

all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni della delibera ANAC 18 dicembre 2019 n. 1197.

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, attraverso il sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa", copia informatica del documento di cui all'art. 2, comma 3. lett. b, della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.A.C. (si veda anche la Delibera n. 157 del 2016), ottenuto dal sistema "AVCPASS" a seguito della registrazione dell'operatore economico, necessario per il controllo dei requisiti di ordine generale nonché di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, in ossequio all'articolo 213 del Codice.

7.1.12. Eventuali procure

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale), che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire a questa Amministrazione appaltante con le modalità e nei termini perentori previsti, attraverso il sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa".

Questa Amministrazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

7.2. Offerta tecnica

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a questa Amministrazione appaltante, tenuto conto di quanto meglio specificato ai paragrafi 9.1 e 9.2 del Capitolato Tecnico, caricando sul Sistema nell'ambito dell'"Offerta tecnica":

a) un Progetto/Relazione (in lingua italiana) descrittiva del Servizio offerto con particolare riferimento ai singoli aspetti premianti di cui ai criteri "A" e "B" e relativi sub-criteri, come dettagliato nel successivo paragrafo 8.1.1.

Il Progetto/Relazione andrà presentata come documento informatico .pdf, con dimensioni di un foglio A4, numerazione progressiva e univoca e con un numero di pagine (facciate) massimo di 30 (trenta). Il carattere utilizzato dovrà avere dimensioni che ne consentano l'agevole leggibilità, ad esempio, del tipo Times New Roman non inferiore a 11. Nel numero delle pagine non verranno computati l'indice, la presentazione e descrizione dell'Offerente, l'indicazione della documentazione coperta da riservatezza, l'eventuale copertina (frontespizio) nonché le singole dichiarazioni del rappresentante legale previste dalla griglia riportata al successivo par. 8.1.1. (nonché par. 9.1 del Capitolato Tecnico), qualora non presentate separatamente e disgiuntamente.

b) una o più dichiarazioni del legale rappresentante o di altro soggetto avente i poteri necessari ad impegnare il concorrente, ove non già ricomprese nel Progetto/Relazione di cui al punto precedente, necessarie ai fini dell'attribuzione dei punteggi premianti di cui ai criteri "A" e "B", del successivo par. 8.1.1. (nonché paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico). Per mero ausilio, si fornisce, in allegato alla documentazione di gara, un modello fac simile di dichiarazione (Modello 3 – Dichiarazioni Offerta tecnica);

A pena di esclusione, l'Offerta Tecnica dovrà contenere gli impegni migliorativi per tutti i sub criteri relativi ad almeno 1 (uno) dei due criteri premianti "A" o "B" (di cui al successivo par. 8.1.1., nonché paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico).

La documentazione di cui sopra, che compone l'OFFERTA tecnica, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i poteri necessari ad impegnare l'impresa nella presente procedura; nel caso di concorrenti associati deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione del Documento di partecipazione di cui al par. 7.1.1.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta attraverso il Sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa" apposita documentazione probatoria, come previsto al precedente paragrafo 7.1.12.

In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, attraverso il Sistema nell'ambito della "dell'offerta tecnica" una dichiarazione - anch'essa sottoscritta digitalmente con le modalità già descritte - contenente l'indicazione analitica delle parti dell'Offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.

Tutta la predetta procedura dovrà essere eseguita per ogni singolo lotto cui si intende partecipare.

La presenza nella documentazione che compone tutta l'Offerta Tecnica di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

7.3 Offerta economica

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a questa Amministrazione appaltante, attraverso il Sistema, a pena di esclusione, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi, è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Il concorrente dovrà formulare un'offerta economica indicando, per ciascuna delle 6 (sei) differenti predeterminate "macro-categorie" merceologiche (di cui al successivo paragrafo 8.2.1. del presente disciplinare), ossia per tutti i generi o prodotti (di tipologia alimentare) ricompresi in ognuna di esse - (cfr. Allegato n. 4 al Capitolato Tecnico, come estratto dai riepiloghi delle richieste di acquisto ossia i cc.dd. "Buoni condizionati" riferiti all'intero anno 2021, i cui prezzi e valori si devono intendere iva inclusa)-, una percentuale di ribasso, con massimo un solo numero decimale oltre la virgola, da applicarsi ai prezzi unitari correntemente praticati all'esterno, negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti, per i generi o prodotti corrispondenti (a tal proposito cfr. paragrafo 3.3.3 del Capitolato Tecnico). Nell'ipotesi fosse riportato in offerta un valore con secondo numero decimale oltre la virgola, verrà considerato solo il primo numero decimale offerto,

senza effettuare alcun arrotondamento (troncamento)-;

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma, 10 del Codice;
- c) la stima dei costi della manodopera;
- d) L'impegno espresso a dare la piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi in esso previsti.

Il concorrente dovrà, inoltre, manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo di 270 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'Offerta Economica dovrà, pena l'esclusione dalla presente procedura, essere sottoscritta con firma digitale:

- i) in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- ii) nel caso di concorrenti associati, con le modalità indicate per la sottoscrizione del Documento di partecipazione di cui al par. 7.1.1.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta attraverso il Sistema nell'ambito della "documentazione amministrativa" apposita documentazione probatoria come previsto al precedente paragrafo 7.1.12.

Tutta la predetta procedura dovrà essere eseguita per ogni singolo lotto cui si intende partecipare.

L'offerta economica come generata dal sistema dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da un piano economico- finanziario (PEF) che illustri gli aspetti economico-finanziari connessi alla gestione dei servizi per tutto l'arco temporale della concessione, redatto per le finalità e nelle forme come di seguito meglio dettagliato.

7.3.1 IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

L'operatore economico concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire nel Sistema nell'ambito dell'offerta economica (Busta Economica), firmato digitalmente, il Piano Economico Finanziario ("PEF") di copertura degli investimenti inerenti alla gestione del Servizio per tutto l'arco temporale definito dal contratto, redatto ai sensi dell'art. 165 del Codice e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 9, corredato, altresì, a pena di esclusione, da una relazione giustificativa delle diverse voci che lo compongono e contenente l'impegno espresso alla piena attuazione del proprio piano economico finanziario e al rispetto dei tempi in esso previsti per la realizzazione degli investimenti.

Ciò, avuto come riferimento un "PEF" di massima predisposto dalla Stazione Appaltante ed inserito tra gli atti di gara (Allegato 2 al Capitolato Tecnico), tenuto altresì conto delle valutazioni circa l'allocazione dei rischi inerenti alla gestione del servizio in concessione e di cui alla "Matrice dei rischi" inserita tra gli atti di gara (Allegato 1 al Capitolato Tecnico). A tal proposito vedasi, altresì, i paragrafi 2.3. e 2.4. del Capitolato Tecnico.

La sottoscrizione con firma digitale del PEF deve avvenire:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Il PEF rappresenta il documento attraverso il quale l'operatore economico dimostra la fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria del proprio progetto.

Il presupposto per la corretta allocazione dei rischi è l'equilibrio economico finanziario (ai sensi dell'art. 165, comma 2, del Codice) che è definito come contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato riguardo al capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento [art. 3, comma 1, lett. fff), del Codice].

Il Piano Economico Finanziario dovrà contenere indicatori di redditività, nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario prevede sostenere, compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Il PEF, dunque, dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico-finanziario posti a base dell'affidamento della concessione.

La funzione del PEF è dunque quella di dimostrare la concreta capacità del Concessionario di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale della concessione, attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico – finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo, consentendo così all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza e sostenibilità dell'offerta, ossia la sua congruità e, quindi l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione.

Ai sensi dell'art. 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, il piano economico finanziario in base al quale viene gestito il contratto di concessione può essere oggetto di revisione durante il periodo di durata della concessione stessa, per fatti previsti dal contratto ma non riconducibili al concessionario, i quali siano in grado di incidere sull'equilibrio economico finanziario (a tal proposito il paragrafo 7.3 del Capitolato tecnico).

La revisione, tuttavia, deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche il cui PEF non sia ritenuto coerente rispetto a quanto dichiarato dal Concorrente in sede di offerta Economica, nonché a quanto prescritto nella lex specialis di gara.

8. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 60, 95, 164 e 173 del Codice, in considerazione della particolare natura, della durata e della rilevanza economica del Servizio, la concessione verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in ragione dei seguenti criteri, sub-criteri e pesi.

Le valutazioni dell'offerta tecnica e dell'offerta economica saranno effettuate in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70

Offerta Economica	30
TOTALE	100

Risulterà aggiudicatario l'operatore economico la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (punteggio complessivo = punteggio tecnico + punteggio economico).

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento all'attribuzione del punteggio tecnico, le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri.

CRITERIO A - PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO

PUNTI max: 50

Il concorrente dovrà presentare un progetto/relazione organizzativo del Servizio che si impegna ad effettuare, il quale verrà valutato, in termini discrezionali (D), mediante il metodo del c.d. confronto coppie (appresso esemplificato), avuto riguardo ad una serie di elementi organizzativi, operativi e qualitativi, da valutare anche riguardo alla gestione degli aspetti di rischio tipici del Servizio ad opera del concorrente, in una valorizzazione che tenga conto dei seguenti sub-criteri (riportati in ordine decrescente di importanza).

Criterio "A" - Progetto Organizzativo del Servizio -

fino a 50 punti

Descrizione Sub criterio	Elementi di valutazione	Punti max parziali Pp	Punti Max Pmax	Criterio attribuzione punteggio	Strumento attribuzione punteggio
--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

A1	<p>Iniziative di distribuzione gratuita, a favore dei ristretti indigenti nell'ambito di un'azione condivisa con la Direzione dell'Istituto, di prodotti alimentari (deltipo piccoli cesti o pacchi alimentari, ecc.), in linea con la <i>ratio</i> della L. n. 166/2016 (Legge antispreco), come modificato dalla Legge 27/12/2017 n. 205".</p>	<p>Fruibilità, concretezza ed efficacia dell'iniziativa, avuto riguardo a: tipologia; qualità; quantità, valore dei generi (per singolo utente e complessivo per ogni iniziativa); periodicità dell'iniziativa; metodica di attuazione.</p>	15	50	<p>Discrezionale mediante il metodo del confronto a coppie.</p> <p>Valutazione del relativo Progetto.</p>	<p>Dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a realizzare una proposta approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità di attuazione, anche con riferimento al valore - non solo monetario- dei benefici arrecati all'utenza, nonché alla sua efficacia e fattibilità di riflesso alla funzionalità del Servizio e alla gestione dell'eventuale rischio, in coerenza con quanto previsto dal Piano Economico Finanziario elaborato e presentato a corredo dell'Offerta economica.</p>
A2	<p>Iniziative periodiche promozionali (c.d. offerte) per alcuni generi o prodotti tra quelli contemplati nella lista dei generi in vendita mediante il servizio in concessione (ad es. offerte del tipo 2x1, panieri promozionali, ecc.</p>	<p>Fruibilità, efficacia del beneficio e funzionalità delle promozioni e delle offerte rivolte all'utenza, tenuto conto della tipologia e periodicità delle iniziative; del particolare contesto che non consente un eccesso di accumulo</p>	10			<p>Dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a realizzare una proposta approfonditamente descritta nel contenuto e nella modalità di attuazione, anche con riferimento al valore – non solo monetario – dei benefici arrecati all'utenza, nonché alla sua efficacia e fattibilità di riflesso alla funzionalità del servizio e alla gestione dell'eventuale rischio, in coerenza con quanto previsto dal Piano economico Finanziario elaborato e presentato a corredo dell'Offerta economica</p>

A3	Proposta organizzativa migliorativa del servizio, con particolare riguardo a: attività e sistema di acquisizione delle richieste di acquisto dei generi da parte dei ristretti; gestione della fase di consegna (in particolare per quanto concerne i generi alimentari definiti "freschi" o, comunque, facilmente deperibili).	Fattibilità, efficacia e tempistica di realizzazione delle migliori proposte, con riferimento a: sistemi (anche informatizzati) di acquisizione e gestione delle richieste di acquisto dei ristretti; modalità e tempi di consegna dei generi o prodotti; requisiti ecoambientali del package/packing dei generi.	10
A4	Proposta organizzativa migliorativa del servizio, con particolare riguardo a: Metodo della selezione dei fornitori dei generi o prodotti di marca non notoria; Gestione delle scorte e di eventuali "resi"; Supporto alla fase di verifica del servizio.	Effetti sulla garanzia circa l'origine, l'filiera e relativi metodi di produzione; Riflessi sulla gestione dei tempi di approvvigionamento e di consegna attraverso sistemi di gestione del magazzino - con pianificazione dell'osservanza delle specifiche tecniche riferite alla sicurezza dei prodotti; Supporto o facilitazione nell'azione di verifica, in particolare del controllo qualità e dei prezzi anche con riferimento all'intelligibilità, adeguatezza e utilità del flusso dei dati proposti.	5

Dichiarazione del legale Rappresentante contenente l' impegno a realizzare una proposta, approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità operative di attuazione, con particolare riferimento ai benefici arrecati all'utenza, nonché alla sua efficacia e fattibilità di riflesso alla funzionalità del Servizio e alla gestione dell'eventuale rischio, in coerenza con quanto previsto dal Piano Economico Finanziario elaborato e presentato a corredo dell'Offerta economica.
Dichiarazione del legale Rappresentante contenente l' impegno a realizzare una proposta, approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità operative di attuazione, con particolare riferimento ai benefici arrecati all'utenza, nonché alla sua efficacia e fattibilità di riflesso alla funzionalità del Servizio e alla gestione dell'eventuale rischio, in coerenza con quanto previsto dal Piano Economico Finanziario elaborato e presentato a corredo dell'Offerta economica.

A5	Modello della struttura organizzativa aziendale dell'offerente relativamente alla parte dedicata alla gestione del servizio in concessione.	Riferimento al coordinamento tra le figure professionali e alla modalità di impiego delle stesse, avuto riguardo, esemplificativamente, a sistemi di turnazione e tempi di sostituzione del personale in caso di eventi critici e/o particolari (i.e.: scioperi, malattie e altre assenze a vario titolo, tra cui eventuali rikusazioni su richiesta motivata del Concedente), al fine di garantire la continuità e l'efficienza del servizio attraverso una flessibilità organizzativa.	5	Dichiarazione del legale Rappresentante contenente l'impegno a realizzare una proposta, approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità operative di attuazione, con particolare riferimento ai benefici arrecati all'utenza, nonché alla sua efficacia e fattibilità di riflesso alla funzionalità del Servizio e alla gestione dell'eventuale rischio, in coerenza con quanto previsto dal Piano Economico Finanziario elaborato e presentato a corredo dell'Offerta economica.
A6	Monitoraggio delle attività e del livello qualitativo del servizio svolto.	Pianificazione di indagini e valutazioni (ad es. di "customer satisfaction", ecc), mediante sistemi automatizzati / informatici di analisi e verifica	5	Dichiarazione del legale Rappresentante contenente l'impegno a realizzare una proposta, approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità operative di attuazione, con particolare riferimento ai benefici arrecati all'utenza, nonché alla sua efficacia e fattibilità di riflesso alla funzionalità del Servizio e alla gestione dell'eventuale rischio, in coerenza con quanto previsto dal Piano Economico Finanziario elaborato e presentato a corredo dell'Offerta economica.

CRITERIO B - ASSORTIMENTO DEI GENERI

PUNTI: 20

Il criterio - di tipo tabellare "T" - è finalizzato a garantire, a favore degli acquirenti, un più ampio ventaglio di scelta, nonché maggiori garanzie circa la qualità delle filiere produttive, quantomeno di alcuni generi predefiniti all'interno di talune categorie merceologiche.

Ciò, sia in termini di offerta di una pluralità di marche (**sub-criterio B1**), sia in termini di offerta di

differenti tipologie dietetiche di prodotto (**sub-criterio B2**).

Sub-criterio B1

Punti: 15

Fermo l'obbligo - di base - di garantire almeno 2 (due) marche differenti dello stesso prodotto, di cui una notoria a livello commerciale e una non notoria, il concorrente è invitato ad offrire, attraverso una dichiarazione di impegno del legale rappresentante, più marche alternative dei seguenti prodotti, alcune delle quali selezionate anche tra quelle più note a livello commerciale, nei termini meglio indicati in tabella:

Sub criterio B1	Alimenti	Valori di offerta N. marche (M) (Base = 1 marca nota + 1marca discount)	Punti parz iali	Punti max	Criterio Attribuz	Strumento attribuzione punteggio
Offerta numero marche (M) alternative oltre le 2 (due) marche di base	a. Pasta; Passata/Pelati; Riso; Olio di semi; Olio di Oliva	M=3 (Base + 1 marca a scelta)	2	15	ON/OFF	Dichiarazione del Legale rappresentante Rappresentante contenente l'impegno a rendere disponibili – per l'inserimento nella lista "Mod. 72" – di 1(una) ulteriore marca (a scelta), oppure, di ulteriori 2 (due) marche (di cui una a scelta ed una nota), oltre le 2 (due) marche di Base
		M=4 (Base + 1 marca nota + 1 marca a scelta)	3			
	b. Caffè; Biscotti; Fette biscottate Crackers	M=3 (Base + 1 marca ascelta)	2			
		M=4 (Base + 1 marca nota + 1 marca a scelta)	3			
	c. Formaggi spalmabili; Mozzarella;	M=3 (Base + 1 marca ascelta)	2			
		M=4 (Base + 1 marca nota + 1 marca a scelta)	3			
	d. Scatolame (pesce, carne, legumi); Affettati	M=3 (oltre Base: + 1 marca a scelta)	2			

	sottovuoto; Pizza surgelata	M=4 (Base + 1 marca nota + 1 marca a scelta)	3			
	e. Merendine; Cioccolato; Prodotti tipici natalizi e pasquali;	M=3 (Base + 1 marca ascelta)	2			
		M=4 (Base + 1 marca nota + 1 marca a scelta)	3			

Sub-criterio B2

Punti: 5

Il presente sub-criterio è finalizzato a garantire la possibilità di acquistare, con continuità, all'interno della lista dei generi (Mod. 72), particolari prodotti dietetici alimentari per soggetti intolleranti o che necessitano di alimenti ipocalorici (i.e.: prodotti *gluten free*, *sugar free* e *lactose free*), con riguardo ai seguenti generi

Sub criterioB2	Categoria alimenti	Tipologia alimenti	Punti max	Criterio Attribuzione punteggio	Strumento attribuzione punteggio
Prodotti dietetici alimentari	a. Senza glutine	Pasta; Fette biscottate; Crackers; Biscotti; Pizza surgelata; Pane	5	ON/OFF	Dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a rendere disponibili i generi per l'inserimento nella lista "Mod. 72"
	b. Senza zucchero	Biscotti; Marmellate; Bevande; Caramelle			
	c. Senza lattosio	Latte; Formaggi spalmabili; Latticini			

8.1.1 Metodo di attribuzione dei coefficienti e dei punteggi dell'Offerta Tecnica.

L'attribuzione dei punteggi avviene:

- quanto al Criterio "A" e relativi sub-criteri, cui è assegnato un punteggio discrezionale -

identificati per questo con la lettera "D" -, sulla base del metodo del confronto a coppie, come di seguito specificato (anche mediante esemplificazione). Si procederà a riparametrazione, rispetto al valore massimo del criterio.

Punteggio Tot. criterio "A" per ciascun concorrente = Somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub criteri.

- quanto al Criterio "B" e relativi sub-criteri, cui è assegnato un punteggio tabellare - identificati per questo con la lettera "T" -, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto. Si procederà a riparametrazione, rispetto al valore massimo del criterio. Si precisa che, nel caso in cui, relativamente a detto criterio, a tutte le offerte sia attribuito un punteggio pari a 0, in fase di riparametrazione si attribuirà un punteggio pari a 0 a tutte le offerte.

Punteggio Tot. criterio "B" per ciascun concorrente = Somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub criteri.

Si ribadisce che, a pena di esclusione, l'Offerta Tecnica dovrà contenere gli impegni migliorativi per tutti i sub criteri relativi ad almeno 1 (uno) dei due criteri premianti "A" o "B" (di cui al precedente paragrafo, nonché al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico).

Descrizione del metodo del confronto a coppie per il criterio/sub-criteri discrezionali (D)

L'attribuzione dei coefficienti con il metodo del "confronto a coppie" avverrà attraverso il confronto delle offerte, per ciascun sub-criterio, considerando le preferenze espresse in base alla seguente scala semantica, con valori compresi tra 1 e 6:

6 = preferenza massima 5 = preferenza grande

4 = preferenza media 3 = preferenza piccola 2 = preferenza minima

1 = nessuna preferenza ossia parità di preferenza.

Per ciascun sub-criterio di valutazione discrezionale (criterio di tipologia "D"), ciascun Commissario costruirà la propria matrice triangolare con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero N dei concorrenti meno uno, N-1. Nell'esempio seguente, le lettere, per riga e per colonna, individuano i singoli concorrenti. In ciascuna casella, il Commissario riporterà il riferimento del concorrente (la corrispondente lettera) la cui offerta sarà stata preferita con il relativo grado di preferenza (da 1 a 6). In caso di parità, saranno riportati i riferimenti di entrambi i concorrenti (le corrispondenti lettere) le cui offerte a confronto saranno risultate di pari preferenza, assegnando il grado di preferenza "1".

A titolo di esempio, si rappresentano le "matrici" dei confronti a coppie eseguiti da tre ipotetici Commissari (Commissario 1, Commissario 2 e Commissario 3), relativamente alle offerte di cinque ipotetici concorrenti (A, B, C, D, E) riguardo al sub-criterio "A1".

Si ipotizza che il Commissario 1, rispetto al sub-criterio A1, mediante il confronto "a coppie" tra le offerte valute stesse come di seguito:

con "3 =preferenza piccola" l'offerta del concorrente A rispetto a quella del concorrente B;

con "2 =preferenza minima" l'offerta del concorrente C rispetto a quella del concorrente A;

con "2 =preferenza minima" l'offerta del concorrente A rispetto a quella del concorrente D;

con "1 =nessuna preferenza ossia parità di preferenza" tra l'offerta A e l'offerta E;

con "5=preferenza grande" l'offerta del concorrente C rispetto a quella del concorrente B;
 con "4=preferenza media" l'offerta del concorrente D rispetto a quella del concorrente B;
 con "5=preferenza grande" l'offerta del concorrente B rispetto a quella del concorrente E;
 con "5=preferenza grande" l'offerta del concorrente C rispetto a quella del concorrente D;
 con "2=preferenza minima" l'offerta del concorrente C rispetto a quella del concorrente E;
 con "5=preferenza grande" l'offerta del concorrente E rispetto all'offerta del concorrente D.
 Sulla base di tale ipotesi, il Commissario 1 predisporrebbe la seguente matrice dei confronti

Imprese	B	C	D	E
A	A,3	C,2	A,2	A,E,1
B		C,5	D,4	B,5
C			C,5	C,2
D				E,5

Di seguito le ipotesi di possibili valutazioni, per confronti tra le offerte, degli altri due Commissari:
Commissario 2

Imprese	B	C	D	E
A	A,4	C,2	A,3	A,2
B		B,5	D,4	B,3
C			C,5	C,2
D				D,6

Commissario 3

Imprese	B	C	D	E
A	A,2	C,5	A,3	A,E,1
B		B,5	D,4	E,3
C			D,5	C,2
D				E,6

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente metodo:

1. Per ciascun Commissario, si procede alla somma delle preferenze attribuite a ciascun concorrente, come nell'esempio che segue (tenuto conto delle ipotizzate valutazioni di cui alle rispettive matrici innanzi riportate):

Commissario 1

Concorrente	Somma
A	6
B	5
C	14
D	4
E	6

Commissario 2

Concorrente	Somma
A	9
B	8
C	9
D	10
E	0

Commissario 3

Concorrente	Somma
A	6
B	5
C	7
D	9
E	10

2. Si trasforma, per ciascun Commissario, la somma delle preferenze mediante il “confronto a coppie” in coefficienti provvisori variabili tra 0 e 1, attribuendo alla somma più alta il valore di 1 e riproporzionando su di essa tutte le altre, come nell’esempio che segue:

Commissario 1

Concorrente	Somma	Coefficienti
A	6	0,428
B	5	0,357
C	14	1
D	4	0,285
E	6	0,428

Commissario 2

Concorrente	Somma	Coefficienti
A	9	0,900
B	8	0,800
C	9	0,900
D	10	1
E	0	0,000

Commissario 3

Concorrente	Somma	Coefficienti
A	6	0,600
B	5	0,500
C	7	0,700
D	9	0,900

E	10	1
---	----	---

Per ciascun concorrente, si calcola la media dei coefficienti provvisori di ciascun Commissario e, successivamente, si procede al calcolo dei coefficienti definitivi attribuendo 1 al coefficiente medio più alto, e un coefficiente definitivo conseguentemente proporzionale al coefficiente medio raggiunto a tutti gli altri:

Concorrente	Media coefficienti provvisori	Coefficienti
A	0,642	0,741
B	0,552	0,637
C	0,866	1
D	0,728	0,840
E	0,476	0,549

Si precisa che, per tutti i passaggi della procedura sopra descritta, i valori saranno troncati alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento.

Al termine, la Commissione provvederà per ciascun concorrente a trasformare i coefficienti definitivi in punteggi, attribuendo il massimo del punteggio previsto per ciascun sub-criterio al coefficiente definitivo 1 e, proporzionalmente, gli altri punteggi in ragione dei coefficienti definitivi attribuiti.

- Eventuale -

Si fa presente che, qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, ai fini della valutazione di ciascun sub-criterio discrezionale (lettera "D") sarà utilizzata, per ciascun concorrente, la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, senza ricorrere al confronto a coppie, sulla base della seguente scala di corrispondenza:

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Ottimo	1,00	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Più che buono	0,80	La proposta presenta aspetti molto positivi che si avvicinano a soluzione ottimali

Buono	0,60	La proposta presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,40	La proposta presenta aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Sufficiente	0,20	La proposta risulta essere appena appena sufficiente con pochi elementi di pregio
Insufficiente	0,00	La proposta non è valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio

Per ciascun singolo sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente attribuito al sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero)

P_i è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (i)

P_{max} è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-

A ciascun singolo sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il relativo peso massimo previsto per quel singolo sub-criterio.

Ai fini dei calcoli di cui sopra, si considerano al massimo n. 3 (tre) decimali dei coefficienti, con troncamento senza arrotondamento.

Determinazione del Punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica

Al termine delle operazioni sopra descritte per l'assegnazione del punteggio discrezionale "D" per il criterio "A" e del punteggio tabellare "T" per il criterio "B", si procederà alla determinazione del punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica di ciascun concorrente, come di seguito:

PT = Punteggio Tot. criterio "A" + Punteggio Tot. criterio "B" del concorrente *i-esimo*.

8.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Il concorrente è invitato a formulare un'offerta economica indicando, **per ciascuna delle 6 (sei) differenti predeterminate "macro-categorie" merceologiche** (di cui al successivo paragrafo 8.2.1. del presente disciplinare), ossia per tutti i generi o prodotti (di tipologia alimentare) ricompresi in ognuna di esse - (cfr. Allegato n. 4 al Capitolato Tecnico), **una percentuale di ribasso, con massimo un solo numero decimale oltre la virgola**, da applicarsi ai prezzi unitari correntemente praticati all'esterno, negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti, per i generi o prodotti corrispondenti (a tal proposito cfr. paragrafo 3.3.3 del Capitolato Tecnico).

Nell'ipotesi fosse riportato in offerta un valore con secondo numero decimale oltre la virgola, verrà considerato solo il primo numero decimale offerto, senza effettuare alcun arrotondamento (troncamento)-.

8.2.1. Le "macro-categorie" merceologiche.

Per l'individuazione e strutturazione delle "macro-categorie" merceologiche, su cui orientare i ribassi di offerta, si è avuto riguardo all'impatto - per singolo lotto e sulla base dei dati dell'intero ultimo anno 2021 - del valore e della quantità di vendita di taluni prodotti di tipologia alimentare, nonché all'omogeneità della tipologia.

Da tale attività, nell'ambito dei generi propriamente "alimentari" sono state individuate le seguenti n.6 (sei) "macro-categorie merceologiche" su cui orientare i ribassi:

- ALIMENTARI (che ha inglobato anche le categorie: pasta, salumi/latticini e scatolame);
- BEVANDE;
- DOLCIUMI/PASTICCERIA;
- FRUTTA E VERDURA;
- MACELLERIA;
- SURGELATI.

Sulla base del totale di vendita relativo a tutti i generi o prodotti ricompresi in ognuna delle differenti predeterminate macro-categorie (riferito all'intera annualità 2021), è stata utilizzata un'unica ponderazione dei pesi percentuali di dette macro-categorie per tutti i differenti Lotti della procedura, in considerazione di variazioni irrilevanti tra i differenti Lotti e, quindi, di una sostanziale omogeneità delle preferenze nell'ambito delle richieste di acquisto di quei generi o prodotti da parte degli utenti presso gli Istituti delle Regioni.

8.3 Criterio per l'attribuzione del punteggio economico: *Punti max 30*

L'Offerta economica verrà valutata su un complessivo di punti 30, suddivisi come segue, in ragione dei diversi pesi attribuiti alle singole macro-categorie merceologiche sopra individuate.

<u>MJ</u>	Macro-Categoria	PmaxJ
M	ALIMENTARI	15
M	BEVANDE	5

M	DOLCIUMI/PASTICCERIA	2
M	FRUTTA E VERDURA	3
M	MACELLERIA	4
M	SURGELATI	1
TOT.		30

Il **Punteggio Economico**, per ciascuna macro-categoria, verrà calcolato sulla base della seguente formula:

$$P(i,j) = P_{Max,j} \times (R(i,j)/R_{Max,j})$$

per $R_{i,j} > 0,0$

dove:

- j = macro-categorie da 1 a 6;
- i = offerta *i-esima*;
- P(i,j) = punteggio attribuito al concorrente *i-esimo* per la macro-categoria *j-esima*
- P_{Max, j} = punteggio massimo previsto per la macro-categoria *j-esima*
- R(i,j) = valore offerto (*ribasso*) dal concorrente *i-esimo* per la macro-categoria *j-esima*
- R_{Max,j} = offerta più conveniente (*Max ribasso*) presentata per la macro-categoria *j-esima*

I valori ottenuti saranno arrotondati alla terza cifra decimale.

Per quanto sopra, il “**Punteggio economico complessivo**” del concorrente *i-esimo* (**PEC_i**) sarà dato dalla somma di punteggi ottenuti dal concorrente *i-esimo* per ciascuna macro-categoria e, cioè 6:

$$PE_{C,i} = \sum P_{i,j}$$

$$j=1$$

Si procederà a riparametrazione qualora nessun concorrente ottenga il punteggio massimo stabilito per il criterio economico.

A pena di esclusione, il valore offerto dal concorrente (R(i,j)) dovrà essere superiore a 0,0 (>0,0) per ognuna delle 6 (sei) predeterminate macro-categorie.

8.4 Punteggio Complessivo ai fini dell'Aggiudicazione.

Al termine delle operazioni sopra descritte, sarà determinata una graduatoria decrescente delle offerte analizzate, costruita sulla base del punteggio complessivo (PTOT), che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (PT) ed il "Punteggio Economico complessivo" (PEc) per ciascun concorrente:

$$PTOT = PT + PEc$$

dove PT = (Punteggio Tot. criterio A + Punteggio Tot. criterio B) del concorrente i-esimo

dove PEc = (Punteggio economico complessivo) del concorrente i-esimo

La concessione sarà aggiudicata, sulla base dei criteri fissati dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 173 del Codice, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla Stazione Appaltante;
- b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo 172;
- c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 172.

9 Svolgimento delle operazioni di Gara.

9.1 Autorità di gara e relative sedute

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno, **9 settembre 2022 con inizio alle ore 09:30**, dal Seggio di Gara (d'ora in poi, anche il "Seggio") deputato all'esame della documentazione amministrativa (paragrafo 5.2 delle Linee guida ANAC n. 3), nominato dal Provveditorato regionale per il Lazio, Abruzzo e Molise allo scadere del termine di presentazione delle offerte, che si riunirà presso gli uffici del Provveditorato regionale per il Lazio, Abruzzo e Molise alla via San Francesco di Sales, n. 35, in Roma, e procederà, in seduta pubblica (con visibilità da remoto), operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate.

La tempestività della ricezione delle offerte - e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) - è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio specificato nel precedente paragrafo 6.1, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

- b) successivamente, il Seggio procederà, attraverso il Sistema, alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né al Seggio, né all'Amministrazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e l'Autorità di gara procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si precisa che alla prima seduta pubblica, così come alle successive sedute pubbliche, potrà assistere

ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Il Seggio di gara, quindi, procederà, in seduta riservata, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 6.3;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

9.2 *Decreto di ammissione/esclusione*

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, il Provveditorato regionale per il Lazio, Abruzzo e Molise adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e gli stessi non siano acquisibili direttamente accedendo ad una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in qualunque Stato membro, opportunamente indicata dall'operatore economico che ne autorizza la consultazione.

Gli accertamenti verranno eseguiti con i mezzi di prova di cui all'art. 86 del Codice.

9.3 *Commissione giudicatrice*

La Commissione giudicatrice (in seguito anche solo Commissione) è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, scelti fra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'art. 78 del Codice, istituito presso l'ANAC, ove già operante al momento dell'avvio delle attività di valutazione delle offerte.

Qualora il suddetto Albo non dovesse essere ancora operante, l'Amministrazione concedente procederà autonomamente alla nomina dei tre commissari, individuandoli, di preferenza, tra il propriopersonale con competenze professionali adeguate in relazione all'oggetto della presente concessione, tenuto conto dell'esperienza pregressa e in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità previsti dalla normativa vigente.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche deiconcorrenti e fornisce ausilio al Responsabile unico del Procedimento (RUP) nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, riunita in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà allo sblocco e all'apertura delle Offerte tecniche per la verifica

della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi (PT) sulla base dei criteri e sub-criteri ed in ragione dei relativi punteggi e sub-punteggi massimi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando, nel Capitolato e nel presente disciplinare al precedente paragrafo 8.1.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 8.1.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta pubblica, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara;
- c) il ribasso percentuale offerto dai singoli partecipanti per ognuna delle 6 (sei) predeterminate "macro-categorie" merceologiche, ovvero per tutti i generi o prodotti (di tipologia alimentare) ricompresi in ognuna di esse, avendo a riferimento i prezzi unitari praticati all'esterno negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti. Verranno, altresì, rese visibili tutte le informazioni contenute nel documento generato dal Sistema e denominato "Offerta economica".

Di seguito, la Commissione, in seduta riservata procederà:

1. all'esame e verifica, per ciascun lotto, delle offerte economiche presentate;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art.2359 c.c. proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice dei contratti;
3. all'attribuzione del punteggio economico, tenuto conto dei criteri di cui al precedente paragrafo 8.3;
4. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta, così come indicato nel precedente paragrafo 8.4;
5. a stilare la graduatoria provvisoria di merito;
6. alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 10.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo - ossia ribasso percentuale per le 6 predeterminate macrocategorie di generi o prodotti - e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica riparametrata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo - ossia ribasso percentuale per le 6 predeterminate

macrocategorie di generi o prodotti - e per l'offerta tecnica riparametrata, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dall'Amministrazione concedente.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione e il Seggio di gara provvedono, per quanto di competenza, a comunicare, tempestivamente all'Amministrazione appaltante - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo - ossia ribasso percentuale per le 6 predeterminate macrocategorie di generi o prodotti - in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice/Seggio ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, ovvero in quanto la Commissione giudicatrice ha verificato la non coerenza del PEF rispetto a quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta tecnica ed economica nonché a quanto prescritto nella lex specialis.

10 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione ne fornisce comunicazione al RUP, il quale, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione o di altro programmato e individuato incarico di supporto specialistico, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP con il supporto della Commissione o di altro programmato e individuato incarico di supporto specialistico, esamina preliminarmente, in seduta riservata, il PEF del concorrente la cui offerta è risultata anormalmente bassa.

Qualora nel PEF non siano rinvenibili elementi sufficienti a valutare la congruità dell'offerta, il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicandole componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove nel termine di scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine perentorio, a pena di esclusione.

Il RUP, con il supporto della Commissione o di altro programmato e individuato incarico di supporto specialistico, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

L'Amministrazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede come di seguito.

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione, per l'attribuzione dei coefficienti di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte nell'attribuzione dei punteggi, nel caso in cui si verifichi un'esclusione: dopo l'attribuzione da parte della Commissione dei punteggi tecnici, o

- dopo l'attribuzione da parte della Commissione dei punteggi economici, o
- a seguito di verifica dell'anomalia, o
- in seguito ai controlli di cui agli artt. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016,

la Commissione, senza prendere in considerazione l'Offerta del Concorrente escluso e ferme restando le valutazioni discrezionali effettuate, procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara, effettuando un nuovo calcolo dei punteggi tecnici ed economici.

Nel caso in cui, a seguito di eventuali esclusioni come sopra indicate, dovessero rimanere solo due offerte valide, limitatamente ai punteggi tecnici attribuiti con il confronto a coppie, la regola sopra indicata non troverà applicazione e pertanto non si procederà ad alcuna revisione di detti punteggi.

11 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

11.1 *Aggiudicazione dell'appalto*

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà con l'aggiudicazione anche nell'ipotesi che pervenga una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente dalla Stazione appaltante; analogamente, la Stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione. Tale verifica avverrà, per quanto consentito, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la Concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,

alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

La Stazione appaltante si riserva l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, c. 8, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 8, c. 1 lett. a), della L. 120/2020.

11.2 Stipula del Contratto

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipula, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 e secondo quanto previsto al dedicato paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione è al momento stimato in circa euro 15.000,00. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di rimborso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse

- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

12 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del Contratto qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico (compresa l'assunzione del servizio in amministrazione diretta) determinanti l'inopportunità di procedere con la stessa ovvero con la procedura di gara qualora ancora non perfezionatasi. Non sarà riconosciuto ai concorrenti nessun indennizzo, rimborso, danno, onere di qualsiasi genere, al verificarsi di tale evenienza.

Il mancato esito positivo delle verifiche in tema di requisiti generali e speciali comporterà l'immediata esclusione dalla gara del concorrente ovvero la non stipula del contratto o la sua immediata risoluzione per fatto dell'impresa, con tutte le conseguenze previste, in tali ipotesi, dalla legge (incameramento della cauzione, segnalazione all'ANAC) e, laddove sussistano gli estremi, denuncia all'Autorità giudiziaria.

13 ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dal Codice dei contratti all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990.

Si rappresenta che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta Tecnica - mediante dichiarazione di cui al par. 7.2 - e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela (si veda anche il par. 7.2 del presente disciplinare).

Rimane inteso che la Stazione appaltante, in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere rese non ostensibili.

14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

15 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001- PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione e di uniformarsi ai principi contenuti:

- a) nella parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto;
- b) nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- c) nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2022-2024 del Ministero della Giustizia, adottato con decreto ministeriale del 28 aprile 2022.

16 REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, questo Provveditorato Regionale segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., questa Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Il Direttore dell'Ufficio I Affari Generali

Dott.ssa Stefania Perri

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196 DEL 2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI E DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) DEL 2016 N. 679.

- CHI TRATTA I MIEI DATI

Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Lazio, Abruzzo e Molise, in qualità di stazione appaltante (con sede in Roma, alla via San Francesco di Sales, 35; Email: pr.roma@giustizia.it; PEC: prot.pr.roma@giustiziacerit.it; Centralino: 06/688181), tratterà i dati personali conferiti con i moduli richiamati nella documentazione di gara e con modalità

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla normativa vigente, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

- **HO L'OBBLIGO DI FORNIRE I DATI**

Il conferimento dei dati sulla piattaforma telematica (Sistema ASP) sono obbligatori per legge e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione della procedura.

- **PER QUANTO TEMPO SONO TRATTATI I DATI**

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura di gara e del conseguente contratto di appalto fino al completo esaurimento degli effetti giuridici ad essi connessi nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

- **A CHI VENGONO INVIATI I DATI RACCOLTI**

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine di questa Amministrazione (Amministrazione Trasparente, Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale e simili) o in banche dati nazionali (Es. ANAC, Sistema ASP di Consip). I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, sempre nel rispetto della normativa vigente.

- **CHE DIRITTI HO SUI DATI RACCOLTI**

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Ministero della giustizia.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.